

**LEGGE REGIONALE TOSCANA 3  
Marzo 2003, N.15 Modifiche all'art.  
18 della Legge Regionale 25  
Febbraio 2000, N. 16 (Riordino In  
Materia di Igiene e Sanità Pubblica,  
Veterinaria,Igiene degli Alimenti,  
Medicina Legale e Farmaceutica).**

in B.U.R.T. n. 12 del 12-03-2003

---

**sommario**

---

Art. 1. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Art. 2. Norma sulla validità delle disposizioni dell'Art. 1

---



---

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).**

1. Il comma 3 dell'Art. 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificato dall'Art. 8, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, è sostituito dal seguente: «3. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale

comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessati».

**Art. 2. Norma sulla validità delle disposizioni dell'Art. 1**

1. Le disposizioni di cui all'Art 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla legge regionale n. 16/2000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.

---

**note**

---

*Id. 623*